

Regolamento interno per la nomina e le attività dei cultori della materia

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale nella riunione del 22.02.2021 e dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche nella riunione del 25.02.2021)

Art.1

Definizioni

1. I “cultori della materia” sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito documentate esperienze ovvero peculiari competenze nelle discipline che afferiscono a uno specifico settore scientifico- disciplinare, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse e alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento – a far parte delle commissioni degli esami di profitto in veste di membri ai sensi dell’art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

I cultori della materia possono partecipare – limitatamente all’ipotesi di cui al successivo art.4 – alle sedute delle prove finali per il conferimento del titolo di studio.

2. Il titolo di cultore della materia viene rilasciato per una o più discipline afferenti a un settore scientifico – disciplinare.

3. Il conferimento del titolo di cultore della materia e la partecipazione alle commissioni degli esami di profitto non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Art. 2

Requisiti e criteri di valutazione

1. Per conseguire il titolo di cultore della materia occorre possedere la laurea magistrale o specialistica o la laurea conseguita in base agli ordinamenti ante D.M. 509/99 o altro titolo equipollente e di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Diploma di Specializzazione;
- b) Dottorato di Ricerca;
- c) Titolarità di assegno di ricerca;
- d) Possesso di Master di II livello o titolo equipollente;
- e) Documentata attività di pubblicazione scientifica;
- f) Documentata attività professionale specialistica nel settore;
- g) Affidamento di incarichi di docenza universitari

2. I titoli di cui al comma 1 dovranno riferirsi a materie, settori scientifico – disciplinari, ambiti scientifici e professionali coerenti con la disciplina per la quale viene richiesto il titolo di cultore della materia

3. Limitatamente ai settori di stretta pertinenza delle scienze motorie e sportive, costituisce requisito per il conseguimento del titolo di cultore della materia il diploma I.S.E.F.

Art. 3

Procedura di attribuzione

1. La richiesta di attribuzione del titolo di cultore della materia per un esperto o studioso deve essere presentata da un docente o ricercatore del Dipartimento utilizzando il modello allegato al presente regolamento.

Le richieste dovranno essere presentate, di norma, entro il 15 settembre ed entro il 15 febbraio di ciascun anno.

2. Alla richiesta, che deve indicare la disciplina o le discipline per le quali si richiede il rilascio del titolo e il relativo settore scientifico – disciplinare di riferimento, devono essere allegati:



- a. Dettagliato curriculum vitae del candidato, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e l'attinenza degli stessi con la disciplina per la quale viene richiesto il titolo
 - b. Dichiarazione del candidato circa la disponibilità ad accettare il conferimento del titolo e a svolgere le attività conseguenti a titolo esclusivamente gratuito e con sole finalità di crescita culturale e professionale
 - c. Dichiarazione di non avere in corso alcun tipo di collaborazione con enti, istituti, associazioni e simili che svolgano attività di preparazione agli esami universitari
3. La richiesta viene esaminata dal Consiglio o dalla Giunta di Dipartimento che accertano il possesso dei requisiti e la congruità dei titoli presentati rispetto alla disciplina per la quale viene proposta la concessione del titolo. Il titolo di cultore della materia viene attribuito con delibera dell'organo che valuta la richiesta.
4. Il titolo di cultore della materia rilasciato da uno dei due Dipartimenti di area medica è riconosciuto anche dall'altro Dipartimento senza ulteriori provvedimenti. I cultori della materia nominati dal Dipartimento possono essere componenti delle commissioni di esame delle relative discipline in tutti i corsi di laurea attivati dai Dipartimenti di Area Medica.

Art. 4

Incompatibilità

1. Il titolo di cultore della materia è incompatibile con qualsiasi attività di collaborazione con enti, istituti, associazioni che sotto qualsiasi forma, gratuita o commerciale, svolgano attività di preparazione al sostenimento di esami universitari.
2. Qualora l'attività di collaborazione di cui al precedente comma venga avviata successivamente al rilascio del titolo, il cultore è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Direttore del Dipartimento che, con proprio provvedimento, provvederà a revocare il titolo.

Art. 5

Uso della qualifica

1. Il cultore della materia può utilizzare il titolo indicando espressamente la disciplina o il settore scientifico – disciplinare per i quali è stato rilasciato, limitatamente al periodo di durata del titolo stesso.

Art. 6

Durata

1. Il titolo di cultore della materia ha durata triennale ed è rinnovabile, previa presentazione di specifica richiesta da parte del cultore e verifica della sussistenza dei titoli e valutazione positiva dell'attività svolta dallo stesso nel triennio da parte del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento.

Art. 7

Elenco dei cultori

1. Il Consiglio di Dipartimento o la Giunta di Dipartimento curerà la predisposizione e il costante aggiornamento di un elenco dei cultori della materia nominati dai dipartimenti ad essa afferenti. L'elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dei dipartimenti di area medica.
2. L'elenco conterrà l'indicazione del Dipartimento che ha nominato il cultore, della disciplina per la quale è stato concesso il titolo e della data della seduta dell'organo che ha adottato la relativa deliberazione.